

Corso di saldatura a filo e TIG

Confapi collabora con **Tempjob Agenzia per il Lavoro** per la promozione di un percorso formativo sulla saldatura, finanziato da Forma.Temp.

L'iniziativa è rivolta a giovani inoccupati/disoccupati che intendono intraprendere un percorso di specializzazione nel settore metalmeccanico, con l'obiettivo di formare **saldatori junior** pronti per l'inserimento in azienda.

Il corso inizierà il 6 ottobre e prevederà 160 ore di formazione tra teoria e pratica, con ampio focus su laboratori.

Le aziende che avranno manifestato interesse partecipano alla progettazione didattica durante le ore di laboratorio, adattando il percorso ai propri fabbisogni produttivi.

Al termine del corso, potranno selezionare i migliori partecipanti e inserirli in azienda tramite contratto di somministrazione.

Per maggiori informazioni contattare Tiziana alla mail formazione@confapi.lecco.it o al numero 0341.282822.

(SB/tm)

Spese di pubblicità o rappresentanza: distinzione a

seconda degli obiettivi perseguiti

La distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità è legata dall'**obiettivo da raggiungere**, che per le prime non può che essere individuato nell'accrescimento del prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite.

Può essere così riassunto il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25143/2025 che riprende i precedenti orientamenti già espressi con le ordinanze, Corte di Cassazione: n. 10781/2023; n. 14049/2023.

"In tema di IVA, ai fini della deduzione dei costi, il criterio discreitivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l'informazione ai consumatori circa l'esistenza di tali beni e servizi, unitamente all'evidenziazione e all'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite" (Cass. n. 10440/2021).

Il giudizio riguardava nello specifico, la contestazione da parte degli Uffici della qualificazione giuridica delle spese collegate all'organizzazione di un evento da parte di un'impresa nei periodi d'imposta 2013 e 2014.

Secondo il soggetto passivo tali spese erano da ritenersi aventi natura pubblicitaria, mentre per l'Ufficio ritenute spese di rappresentanza e come tali **indetraibili oltre un limite preciso, ai sensi dell'art. 19-bis.1, comma 1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972.**

Gli avvisi venivano impugnati dalla contribuente innanzi alla CTP di Verona, che li annullava parzialmente. Proponevano appello sia l'Agenzia, in via principale, che la contribuente,

in via incidentale.

La CTI del Veneto respingeva entrambi i gravami, ritenendo, in estrema sintesi, che le spese per il possedessero una forte caratterizzazione commerciale che consente di assimilarle alle spese pubblicitarie.

Tuttavia di diverso parere è la Cassazione che oltre a quanto detto sopra, ribadisce che le spese di rappresentanza (vedi art. 108, comma 2, del TUIR e D.M. MEF 19 novembre 2008), “devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un’attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita.

Mentre rientrano tra le seconde ossia tra le **spese di pubblicità** i costi di iniziative imperniate sull’ente e orientate a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l’immagine e il prestigio fra potenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possa derivare, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti” (Cass. n. 10781/2023).

Ancor più particolarmente s’è precisato che “costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per **accrescere il prestigio e l’immagine della società** e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque **al fine diretto di incrementare le vendite**, sicché è necessaria una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese” (Cass. n. 14049/2023).

Secondo la Cassazione, i requisiti richiamati nel D.M. 19 novembre 2008, tra i quali quello della **gratuità della prestazione** devono essere intesi non in senso assoluto, posto che non si può prescindere dal **verificare l’obiettivo primario della spesa, la natura e la sua funzione**. Né la norma di

riferimento né la giurisprudenza assume il requisito della gratuità quale elemento fattuale che consente di distinguere le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità.

La gratuità integra un indice valutabile ai soli fini di una ricostruzione fattuale obiettiva e completa.

(MF/am)

CDC RAEE: dati nazionali e regionali del primo semestre 2025

La raccolta differenziata dei RAEE Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sta funzionando?

Se volete avere i dati aggiornati di questo settore dell'economia circolare potete consultare il [portale del CDC Raee](#) (Centro di Coordinamento Raee).

I Raee sono classificabili in **5 raggruppamenti**. Nel portale è disponibile un [sistema per la ricerca del raggruppamento](#) a cui appartengono i rifiuti delle numerose apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in circolazione, domestiche o professionali.

Il ciclo di vita di questi oggetti può essere lungo, ma al termine della fase di funzionamento, è necessario un avvio a recupero secondo le regole vigenti.

Per tutti gli adempimenti degli operatori di questa filiera, come produttori, rivenditori, installatori, utilizzatori

professionali o cittadini, enti pubblici, certificatori ecc., si raccomanda di controllare le [pagine dedicate](#).

In caso di dubbi, potete rivolgervi in Associazione: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

Piombo e ADR: riviste le novità sul trasporto valide dall'1 settembre 2025

Le leghe metalliche, dall'entrata in vigore lo scorso 1 settembre del Regolamento Delegato (UE) 2024/197 (XXI ATP al Regolamento CLP (Reg. 1272/2008), sarebbero state sottoposte all'assoggettamento all'ADR in quanto considerate materie pericolose per l'ambiente.

Però, in data 8 agosto 2025 il MIMIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto l'accordo multilaterale M366 per **semplificare il trasporto di piombo** (sia in forma massiva che in polvere) secondo la normativa ADR, in seguito all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Delegato (UE) 2024/197. Consultare il [sito del Mimit](#).

Con la successiva e recente sottoscrizione da parte della Slovenia, tale accordo diventa immediatamente efficace e applicabile sul territorio italiano e negli altri paesi sottoscrittori e sarà valido fino al 31 agosto 2027. In seguito potranno essere introdotte nuove disposizioni all'interno dell'edizione 2027 della normativa ADR.

In base a tale accordo, applicabile solo per il codice UN 3077 (attribuibile proprio a causa della presenza di piombo), **le**

leghe metalliche contenenti piombo potranno essere trasportate senza rispettare le disposizioni previste dall'ADR, a condizione che:

- non soddisfino i criteri di nessuna classe diversa dalla classe 9
- siano poco solubili in acqua
- vengano trasportate

1. in imballaggi, IBC e grandi imballaggi a tenuta stagna e resistenti all'acqua o dotati di un rivestimento a tenuta stagna e resistente all'acqua

oppure

1. alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2

Per usufruire di tali deroghe è necessario **conservare una copia dell'accordo a bordo del veicolo** che trasporta la lega in piombo.

Ecco il link per scaricare [l'accordo multilaterale M366](#).

(SN/am)

Assegnazione agevolata ai soci entro il 30 settembre

In vista della scadenza del 30 settembre 2025 per l'effettuazione delle operazioni di assegnazione agevolata ex L. 207/2024 è utile riepilogare le indicazioni fornite dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria e notarile con specifico riguardo ai **soci assegnatari**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 comma 31 della L. 207/2024, le agevolazioni sono concesse a condizione che i

soci siano iscritti a libro soci, ove prescritto, al **30 settembre 2024**, o che lo siano entro il 31 gennaio 2025, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

La disposizione ha la *ratio* di evitare che soggetti prima estranei alla compagine sociale vi possano entrare in prossimità dell'atto di assegnazione o di cessione, beneficiando così delle agevolazioni.

La norma dispone l'iscrizione a libro soci, "ove prescritto", entro il 30 settembre 2024; per le società di persone e le altre società non obbligate alla tenuta del libro soci, secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2026 (cap. I, Parte I, § 2) occorre che, alla data di riferimento, la qualifica di socio sia provata con titoli idonei aventi **data certa**.

L'ingresso nella compagine sociale di uno o più soggetti dopo il 30 settembre 2024 **non fa venir meno** i benefici; questi ultimi vengono però riservati ai soci che erano tali alla data del 30 settembre 2024 (gli altri soci, scontano invece l'imposizione ordinaria).

Nel rispetto del requisito di "socio" nei termini sopra descritti, non sussistono limitazioni legate alla natura giuridica (persone fisiche o giuridiche), né al regime fiscale (IRPEF o IRES), né alla residenza fiscale (italiana o estera). È però utile prendere in considerazione alcune **casistiche particolari**.

Lo Studio Consiglio nazionale del Notariato n. 46-2023/T (§ C.3.1) ha precisato che il socio che può godere dell'agevolazione deve essere **titolare della proprietà** della partecipazione o almeno esserne nudo proprietario; l'usufruttuario di una partecipazione, invece, non essendo considerato socio dal Fisco (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2) non potrà godere dei vantaggi fiscali previsti (sul

punto, esistono però orientamenti contrastanti della giurisprudenza).

Più in generale, in merito alle eventuali modifiche della quota di partecipazione, la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 (cap. I, Parte I, § 2) ha precisato che la percentuale a cui fare riferimento al fine di attribuire la parte corretta del patrimonio sociale all'atto dell'assegnazione è quella esistente al **momento dell'assegnazione** medesima.

In presenza di un socio assegnatario in **comunione legale** dei beni, secondo la soluzione preferibile dai notai (studio n. 46-2023/T, § C.3.2), "si potrà godere dell'agevolazione per intero e non limitatamente alla metà corrispondente all'assegnazione in suo favore"; tuttavia, proseguono i notai, qualche dubbio potrebbe emergere partendo dalla contraria posizione dell'Amministrazione finanziaria in ordine alle agevolazioni prima casa (applicabile nella misura del 50% ove uno solo dei coniugi acquirenti in comunione legale sia in possesso dei requisiti; *cfr.* circ. n. 38/2005, § 2.1).

Il regime agevolato, secondo la prassi notarile (studio n. 46-2023/T, § C.3.3) e dell'Amministrazione finanziaria (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2) è ammesso anche nel caso di **subentro dell'erede** nella qualità di socio successivamente alla data del 30 settembre 2024, a seguito della accettazione dell'eredità da parte dell'erede medesimo; infatti, in questa ipotesi, non si realizza una cessione volontaria della partecipazione.

Tra le **casistiche particolari**, è stato poi esaminato il caso del socio assegnatario in caso di subentro per fusione e per scissione, nonché il caso delle partecipazioni intestate a società fiduciarie (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2.1 e studio n. 46-2023/T, § C.3.4 e C.3.5).

In ossequio al principio di continuità fiscale, è ammessa l'assegnazione agevolata nei confronti dei soci delle società

incorporate, fuse o scisse, purché questi siano tali alla data di riferimento, fissata, come detto, al 30 settembre 2024.

Inoltre, possono risultare assegnatarie anche le **società fiduciarie** purché iscritte tra i soci alla data di riferimento e sia provato che il rapporto fiduciario sia sorto in data anteriore.

Non è invece pacifica l'applicazione delle disposizioni agevolative in caso di assegnazione di beni immobili in favore di terzi, per scelta del socio. I notai (studio n. 46-2023/T, § C.3.7) specificano, infatti, che se il “terzo” non è un socio o è divenuto tale in data successiva al 30 settembre 2024, si dovrebbe, in linea di principio, concludere per la soluzione negativa stante la mancanza della qualifica di socio in capo al soggetto assegnatario. Tuttavia, una possibile apertura potrebbe delinearsi, secondo i notai, nel caso in cui tra la società e il socio sia stipulato un contratto a **favore di terzi** (art. 1411 c.c.): in tal caso, l'acquisto si perfezionerebbe *medio tempore* in capo al socio, fino a quando il terzo non dichiara di “volarne profittare”. Non esistono però conferme sul punto da parte del Fisco.

(MF/ms)

Istat indice agosto 2025

Comunichiamo che l'indice Istat di Agosto 2025, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,4 % (variazione annuale) e a + 2,3 % (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,725 %.

Sicurezza impianti fotovoltaici: novità dal Ministero in tema di prevenzione incendi

Con settembre dal ministero arrivano nuovi requisiti antincendio per gli impianti fotovoltaici. Si segnala la linea guida del 1 settembre 2025, consultabile direttamente in rete. La nuova [linea guida](#) costituisce l'aggiornamento della guida tecnica emanata con [Nota n. 1324 del 7 febbraio 2012](#).

Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al Dpr 151/2011, tuttavia risultavano necessarie delle linee guida da applicare alla progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua non superiore a 1500 V, ubicati in tutte le 80 attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ed elencate nell'allegato al Regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151/2011).

Rientrano nel campo di applicazione anche gli impianti fotovoltaici integrati, con diversi gradi di incorporazione, nelle chiusure d'ambito di edifici ad uso civile, industriale, commerciale e rurale, incluse le strutture accessorie come pergole, tettoie e pensiline ad essi pertinenti. Le linee guida si applicano anche agli impianti fotovoltaici ubicati su pensiline indipendenti a copertura degli stalli auto, poste a copertura di parcheggi all'aperto su area esterna in prossimità di edifici – quali strutture accessorie – ed

“interferenti” con le attività soggette, anche in assenza di continuità strutturale con le relative opere da costruzione. L’installazione di impianti fotovoltaici all’interno o a servizio di attività esistenti soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi e la loro modifica sostanziale, costituiscono sempre modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell’allegato IV al Dm 7/08/2012.

Qualora la valutazione del rischio evidenzi un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di categoria B e C, gli enti ed i privati responsabili, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la valutazione del progetto.

Negli altri casi (modifica con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività di categoria A; modifica senza aggravio per tutte le categorie) essi presentano al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

Le procedure avviate alla data del 1° settembre 2025 possono attenersi alla disciplina precedente. Restano imprescindibili le risultanze della valutazione del rischio incendio.

Per tutti questi aspetti è necessario rivolgersi da un lato ai progettisti/installatori, dall’altro ai professionisti di prevenzione incendi.

(SN/am)

Emissione nota di variazione e concordato preventivo: chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 234, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di **emissione della nota** di variazione IVA ex art. 26 commi 3-*bis* e 10-*bis* del DPR 633/72, in pendenza di concordato preventivo.

Nel documento di prassi si precisa che, laddove il cedente/prestatore scelga di non avvalersi della facoltà di emettere la nota di variazione al momento in cui il cessionario/committente è "assoggettato" al concordato, la variazione sarebbe possibile, sulla scorta dell'art. 26 comma 2 del DPR 633/72, anche in un momento successivo, quando il piano di riparto attesti l'**infruttuosità della procedura**.

Nel caso di specie, il soggetto debitore – dopo una prima istanza di accesso al concordato ex art. 161 del RD 267/42, sfociata in un provvedimento di ammissione e successivamente nella revoca della procedura – presentava una nuova istanza per un **concordato in continuità**, anch'essa accolta.

Si poneva, in particolare, il quesito relativo alla possibilità da parte del cedente/prestatore (soggetto creditore) di procedere, per la **parte di credito falcidiata** in base al decreto di omologa, all'emissione della nota di variazione, non al momento di apertura della procedura, ma in seguito all'adempimento degli obblighi concordatari da parte del debitore.

Più precisamente, si tratta di comprendere, in primo luogo, se in una fattispecie come quella in esame ricorrano o meno i presupposti per la c.d. **consecuzione tra procedure** e, in secondo luogo, se, vigenti i nuovi termini di emissione della nota di variazione ex art. 26 comma 3-*bis* del DPR 633/72 (introdotto dall'art. 18 del DL 73/2021, per le procedure

aperte dal 26 maggio 2021), possa “posticiparsi” l’emissione della nota al momento in cui la procedura risulti divenuta infruttuosa.

Si ricorda, al riguardo, come la nuova disciplina abbia determinato il **dies a quo** per la nota di variazione in diminuzione “a partire dalla data” in cui il debitore “è assoggettato a una procedura concorsuale”. Nel caso d’interesse, secondo il successivo comma 10-*bis*, il debitore si considera assoggettato alla procedura dalla data del decreto di ammissione al concordato.

Come rilevato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, il **termine** entro cui emettere la nota di variazione è rappresentato dalla **presentazione della dichiarazione IVA** relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con riferimento alle procedure, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui viene emanato il provvedimento di apertura. Il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione è, invece, individuato con la dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.

La risposta a interpello n. 234, nell’esaminare la fattispecie, **esclude** in primo luogo che possa sussistere una consecuzione tra procedure di concordato preventivo.

Ciò rileva ai fini della corretta individuazione della disciplina applicabile ai fini IVA (la prima procedura, infatti, era assoggettata alla disciplina previgente, anteriore al 26 maggio 2021, a differenza della seconda).

Il principio della “consecuzione tra procedure” (art. 69-*bis* comma 2 del RD 267/42, ora art. 170 comma 2 del DLgs. 14/2019) si riferisce all’ipotesi di “confluenza” di una procedura nel successivo fallimento (ora liquidazione giudiziale), sul presupposto della comunanza dell’insolvenza irreversibile già con la prima procedura.

Tuttavia, nella specie, l'autonomia tra le due procedure **escludeva** un fenomeno di **consecuzione**, essendo necessario focalizzare l'attenzione solo sulla seconda.

Si ricorda, allora, come nella risposta ad interpello n. 216/2022, l'Agenzia, per una ipotesi di conversione tra amministrazione straordinaria – aperta prima del 26 maggio 2021 – in successivo fallimento (post DL 73/2021), aveva invece escluso l'avvio di una nuova procedura ai fini dell'applicazione della nuova disciplina IVA.

In secondo luogo, la risposta a interpello n. 234 esamina il **momento** in cui deve essere **effettuata la variazione** in diminuzione.

Viene, sostanzialmente, confermata la tesi interpretativa del creditore di optare per l'emissione della nota a partire dall'effettiva conclusione della procedura, poiché essa attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo.

Nel caso di specie, quindi, segnando un sostanziale ritorno alla disciplina previgente, il diritto alla detrazione sarebbe subordinato alla **“infruttuosità” della procedura**, poiché è solo al verificarsi di tale condizione che si ha una ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore.

In definitiva, secondo l'Agenzia, il cedente/prestatore che decide di insinuarsi al passivo e non emettere la nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 commi 3-*bis* e 10-*bis*, è tenuto ad **attendere l'esito** infruttuoso della procedura. Resta reclusa la possibilità di effettuare la variazione una volta decorso il termine per l'esercizio del **diritto alla detrazione** dell'IVA, correlato al “dies a quo” individuato dai predetti commi.

Fringe benefit: chiarimenti sulla ricarica auto elettrica

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 237 del 10 settembre, ha affermato che la **ricarica elettrica** delle auto in uso promiscuo ai dipendenti, effettuata presso colonnine pubbliche utilizzando una card con addebito del costo a carico della società, non costituisce fringe benefit tassato in capo al dipendente.

Nel caso di specie, i dipendenti che sceglieranno un'autovettura elettrica o ibrida plug in dal parco auto aziendale avranno a disposizione un'**apposita card** per ricaricare l'auto presso colonnine pubbliche, con addebito del costo complessivo alla società, anche per l'uso privato del mezzo, ma entro un determinato limite annuo.

Superato un certo limite massimo di chilometri per anno effettuati per ragioni private, la società addebiterà al dipendente, tramite fattura, l'importo del costo chilometrico del carburante (elettricità) relativo all'uso privato della vettura, per la quota eccedente il limite stabilito.

La società ha quindi chiesto chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR alla fattispecie.

L'Agenzia, dopo aver richiamato l'attuale versione della norma e riportati i chiarimenti della C.M n. 326/97 (§ 2.3.2.1), nonché la risposta a interpello n. 421/2023 (in relazione alla tassazione dei rimborsi spese per la ricarica elettrica domestica delle auto), ha rilevato che l'art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR disciplina esclusivamente la determinazione **forfetaria** del valore da assoggettare a tassazione del veicolo nell'ipotesi in cui lo stesso sia

concesso in **uso promiscuo** al dipendente, ancorandola al costo chilometrico d'esercizio individuato in base alle tabelle ACI.

Nella determinazione di tali valori, l'**ACI** tiene conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero di tutti i costi che in ogni caso l'automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, e dei costi annui proporzionali alla percorrenza, ovvero dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso.

Al riguardo, l'Agenzia rappresenta che nelle "Considerazioni metodologiche" predisposte dall'ACI a supporto dell'elaborazione delle citate tabelle, ivi incluse quelle relative agli autoveicoli elettrici e ibridi plugin, risulta che le stime sul calcolo del carburante sono effettuate per le seguenti tipologie di carburante: benzina senza piombo, gasolio, GPL, metano ed elettricità.

Ai fini del calcolo del costo chilometrico d'esercizio dei veicoli elettrici e plugin, le tabelle ACI considerano, quindi, anche il **costo dell'energia** elettrica.

L'Agenzia afferma quindi che nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l'energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa **non genera reddito imponibile**, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.

Venendo al caso di specie, in relazione alla possibilità di attribuire ai dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, con **addebito** del costo a carico della **società**, l'Agenzia delle Entrate ritiene che tali ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall'utilizzo aziendale o privato del veicolo

assegnato.

La società ha fatto poi presente che ciascun dipendente sarà tenuto a **comunicare i chilometri** effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private e che, nell'ipotesi in cui sia superato il limite massimo di chilometri per anno per ragioni private riconosciuto dalla società, la stessa provvederà ad addebitare al dipendente, tramite fattura, l'importo del costo chilometrico dell'energia elettrica relativo all'uso privato della vettura, per la parte corrispondente al superamento del suddetto limite.

Sul punto, l'Agenzia ribadisce che l'art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR prevede una determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione per i veicoli concessi in uso promiscuo e che, come chiarito nella C.M. n. 326/97, è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a **proprio carico** tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle relative tabelle.

Ne consegue che le **somme addebitate** al dipendente in relazione all'energia elettrica per l'**uso privato** del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI, al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR.

Eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l'uso privato del veicolo assegnato dovranno quindi essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.

(MF/ms)

LIPE 2 trimestre 2025: scadenza il 30 settembre

Il **prossimo 30 settembre** scade il termine di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE), relativa al **secondo trimestre 2025**.

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente **per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Le LIPE – art. 21-bis, D.L. n. 78/2010 – sono comunicazioni da trasmettersi esclusivamente tramite piattaforma Fatture e Corrispettivi, nel rispetto del tracciato XML stabilito dall'Agenzia delle Entrate.

Riepilogano i dati salienti delle **operazioni IVA compiute nel trimestre di riferimento**: totale delle operazioni attive fatturate o soggette a fatturazione e totale delle operazioni passive registrate.

Un maggior grado di dettaglio è richiesto con riferimento all'aspetto specifico della liquidazione dell'imposta. Dovranno pertanto essere indicate **l'IVA esigibile di periodo e l'IVA detratta**, e tutti quegli elementi che concorrono alla determinazione del saldo finale (a debito o a credito) del periodo:

- **Debito del periodo precedente** riportato a nuovo in quanto di valore inferiore ad euro 25,82 – rigo VP7 -;
- **Credito del periodo precedente** – rigo VP8 – che deve categoricamente coincidere con il rigo VP14, colonna 2, della LIPE del mese o trimestre precedente;
- **Credito annuale** – rigo VP9 – che riepiloga il credito

IVA dell'anno precedente.

Inoltre, posto che la principale funzione della comunicazione delle liquidazioni periodiche è quella di verificare la regolarità dei versamenti, trovano anche accoglimento le somme dovute a titolo di IVA per **immatricolazione auto UE** (rigo VP10) ed eventuali crediti di imposta utilizzati a scomputo dell'IVA (**rigo VP11**), nonché, per i trimestrali "normali", gli **interessi di liquidazione, pari all'1%**, da esporsi al rigo VP12.

La comunicazione in scadenza il 30 settembre dovrà riepilogare quanto avvenuto nei mesi di **aprile, maggio e giugno 2025**, con distinta compilazione di altrettanti moduli da parte dei contribuenti a liquidazione IVA mensile, oppure, con un unico modulo, i dati del II trimestre per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

Liquidazioni IVA mensili 2025	Liquidazioni IVA trimestrali	Scadenza
Gennaio 2025	I trimestre 2025	3.6.2025
Febbraio 2025		
Marzo 2025		
Aprile 2025	II trimestre 2025	30.9.2025
Maggio 2025		
Giugno 2025		
Luglio 2025	III trimestre 2025	1.12.2025
Agosto 2025		
Settembre 2025		
Ottobre 2025	IV trimestre 2025	2.3.2026
Novembre 2025		
Dicembre 2025		

(MF/ms)